

**DETERMINA 3 MAGGIO 2023 N. 14**

Fondo svalutazione crediti per l'esercizio 2022. Individuazione delle percentuali di svalutazione dei crediti relativi a premi, contributi, fitti ed accessori, ai sensi dell'articolo 78 delle norme sull'ordinamento amministrativo contabile dell'Inail.

**IL DIRETTORE GENERALE**

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica settembre 1997 n. 367;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2022 di nomina a Direttore generale;

viste le norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 2013, n.10 e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 39 e 78;

visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, di cui alle determinazioni presidenziali 23 dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni.

vista la relazione dei Direttori centrali Programmazione bilancio e controllo, Rapporto assicurativo e Patrimonio in data 28 aprile 2023;

considerato che le percentuali di svalutazione dei crediti per contributi della gestione Agricoltura risultano essere coerenti con i criteri fissati dall'Inps per la svalutazione degli analoghi crediti contributivi;

considerato che le percentuali di svalutazione dei crediti per premi delle gestioni Industria, Medici radiologi e Navigazione risultano congrue in relazione al valore presumibile di realizzazione degli stessi, connesso sia all'esercizio di iscrizione contabile dei titoli, sia all'andamento delle procedure amministrative di recupero dei relativi crediti, tenuto anche conto dei diversi provvedimenti legislativi di "rottamazione delle cartelle esattoriali", nonché degli effetti negativi determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul mondo produttivo;

ritenuto di applicare ai crediti per fitti e spese accessorie la percentuale forfetaria di svalutazione del 3 per cento, calcolata in base ai crediti delle gestioni Industria, Navigazione e Agricoltura;

verificato che, con riferimento alla gestione Navigazione, la consistenza del fondo svalutazione crediti alla data di soppressione dell'Ipsema (31 maggio 2010) risulta ancora

adeguata anche all'esigenza di svalutazione dettata dall'applicazione delle percentuali di svalutazione individuate,

## DETERMINA

- di fissare, per il calcolo del "Fondo svalutazione crediti" da iscrivere nel bilancio consuntivo 2022, le seguenti percentuali di svalutazione da applicare alle risultanze contabili relative a crediti per premi, contributi, fitti ed accessori:

### GESTIONE AGRICOLTURA

Crediti verso l'INPS per contributi dei datori di lavoro del settore agricolo

percentuali di svalutazione della massa residuale:

-	Anni fino al 2017	99,00%
-	Anno 2018	93,58%
-	Anno 2019	73,45%
-	Anno 2020	50,86%
-	Anno 2021	36,74%
-	Anno 2022	18,23%

Crediti verso l'INPS per contributi dei lavoratori del settore agricolo

percentuali di svalutazione della massa residuale:

-	Anni fino al 2017	99%
-	Anno 2018	80%
-	Anno 2019	70%

- Anno 2020 60%
- Anno 2021 50%
- Anno 2022 25%

## GESTIONE INDUSTRIA e GESTIONE NAVIGAZIONE

Crediti verso datori di lavoro per premi di assicurazione  
percentuale di svalutazione della massa residuale:

- Anni fino al 2015 99%
- Anni 2016 - 2017 70%
- Anni 2018 – 2020 40%
- Anno 2021 20%
- Anno 2022 15%

## GESTIONE MEDICI RX:

Crediti per premi di assicurazione  
percentuale di svalutazione della massa residuale:

- Anni fino al 2015 99%
- Anni 2016 - 2017 70%
- Anni 2018 – 2020 40%
- Anno 2021 20%
- Anno 2022 15%



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

## FITTI E SPESE ACCESSORIE

(crediti ripartiti tra gestione Industria, Navigazione e Agricoltura)

percentuale di svalutazione della massa residuale anno 2022: 3%.

- di non effettuare, per quanto concerne i crediti della gestione Navigazione, l'accantonamento al fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2022, per i motivi di cui in premessa.

Roma, 3 maggio 2023

f.to dott. Andrea Tardiola